



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 03 Governo del Territorio- Centro Storico- Urbanistica ed Edilizia Privata n° 78 del 29/05/2019**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: Conclusione della Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 Legge 241/90 svoltasi in data 04/04/2019 avente ad oggetto la verifica dello stato dei luoghi ove ricade lo stabilimento balneare "Lo Chalet di Coco Mario & C. s.a.s." sito a Punta Braccetto, frazione di Ragusa. Adozione ai sensi dell'art. 14 quater della L. 241/90**

Il Redattore: Ing. Ignazio Alberghina

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;

PREMESSO CHE:

- in data 17.01.2019 questo Ente, con provvedimento motivato prot. n. 7448/XI, ha comunicato l'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 e seg. della L. n. 241/90, per l'annullamento d'Ufficio ed in via di autotutela, del Permesso di costruire n. 121/16 del 12.04.2018, riguardante l'accertamento di conformità, ex art. 36 D.P.R. n. 380/01, dello stabilimento balneare denominato "Lo Chalet di Coco Mario & C. s.a.s." sito a Punta Braccetto, frazione di Ragusa, su area demaniale marittima annotata in Catasto al foglio di mappa 226, part. 1535;
- l'avvio di tale procedimento è motivato dal fatto che, a seguito della richiesta di nulla osta finalizzato al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività del predetto stabilimento balneare, l'Ufficio del Genio Civile, con nota prot. n. 0248970 del 28.11.2018, ha rappresentato che...."a seguito di accertamenti per il fabbricato facente parte dello stabilimento balneare in esame fu emessa un'ordinanza di demolizione (prot. n. 0333216 del 20.11.2013) in quanto realizzato in violazione dell'art. 93 T.U. del R.D. n° 523/1904 e che successivamente con nota n. 24788 dell'11.02.2014, l'Ingegnere capo pro-tempore disponeva la sospensione della suddetta ordinanza fino alla esatta determinazione della linea di confine tra demanio fluviale, demanio marittimo e proprietà privata, evidenziando la necessità di procedere ad una idonea protezione dello stabilimento balneare dalle piene del Torrente Cava Mistretta, sulla cui foce insiste il suddetto fabbricato", e che agli atti non risultano realizzate opere di protezione idraulica. Lo stesso Ufficio, inoltre, ha rappresentato che. ...."la suddetta ordinanza, ora venuta meno, tra l'altro per incompetenza di questo ufficio a seguito dell'istituzione dell'Autorità di

Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, con la L.R. 8 maggio 2018, n. 8, e in considerazione che l'edificio in questione insiste sulla foce di un corso d'acqua pubblico e che le foci dei fiumi sono di per sé aree di intrinseca pericolosità idraulica, sul rischio idraulico dell'area della foce del Torrente Cava Mistretta, debba esprimersi il competente Dipartimento Regionale dell'Ambiente che gestisce il Piano di Assetto Idrogeologico, e ciò al fine di consentire allo stesso una corretta istruttoria della relativa pratica”;

- CONSIDERATO che, è opportuno determinare l'esatta linea di confine tra demanio fluviale, demanio marittimo e proprietà privata e, conseguentemente, chiarire con estrema esattezza, l'effettiva pericolosità idraulica della zona ove insiste la struttura, rappresentata dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa che ha emesso la richiamata ordinanza di demolizione, poi sospesa, al fine di scongiurare il pericolo che qualsiasi evento che possa verificarsi, tra esondazioni, mareggiate e quant'altro (specialmente con il verificarsi di eventi meteorologici estremi, purtroppo recentemente frequenti) possa arrecare danni alla pubblica e privata incolumità;
- VISTA la nota prot. n. 76058 del 12.12.2018, con la quale l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento Ambiente – Area 2 - U.T.A. Ragusa, rappresenta la necessità di avviare studi e/o indagini adeguate per definire l'eventuale pericolosità idraulica dell'area in questione, segnalata dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, ed attivare conseguentemente quanto previsto dalla normativa;

#### TENUTO CONTO

- della particolarità della vicenda in questione nonché della complessità della decisione da assumere a fronte degli interessi privati e pubblici coinvolti, che rendono necessaria una valutazione da parte di più amministrazioni interessate, stante l'oggettiva indeterminazione di chi effettivamente debba esprimersi sul rischio idraulico dell'area focale del torrente Cava Mistretta;
- che, l'art. 12 del D.Lgs. n. 224 del 01.02.2018 “Codice di Protezione Civile”, richiama le attribuzioni poste in capo al Comune circa la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico nonché ogni attività di prevenzione da rischi in aree a pericolosità geomorfologiche, idrauliche e da erosione discendenti sia dagli strumenti di Piani per l'assetto idrogeologico, sia dai Piani di Protezione civile comunali e sia in seguito a nuovi fenomeni di pericolosità nel frattempo intervenuti;

RICHIAMATI gli artt. da 14 a 14-ter della L. n. 241/1990, nelle parti in cui si disciplinano i lavori nonché le modalità e gli effetti dell'eventuale dissenso espresso in sede di conferenza;

VISTA la Convocazione di Conferenza dei Servizi indetta da questo SUE giusta nota del 04.03/2019, prot. n. 28605, in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai fini della esatta determinazione della linea di confine tra il demanio marittimo, demanio fluviale e area privata allo scopo di chiarire l'effettiva esistenza o meno del rischio di intrinseca pericolosità idraulica per l'esistente struttura ivi collocata, e conseguentemente confermare o meno l'ordine di demolizione emesso dall'ufficio del Genio Civile di Ragusa e proseguire nel procedimento di annullamento in autotutela di tutti i provvedimenti nel frattempo rilasciati alla ditta proprietaria della struttura de quo;

PRESO ATTO della conferenza dei servizi svoltasi in data 04/04/2019 la quale ha verificato che

- Sulla base delle cartografie esistenti il fabbricato non rispetta le distanze minime dal demanio fluviale imposte dall'art. 96 lettera f) del RD 523/1904.
- Sulla base delle cartografie esistenti vi è un difetto di rappresentazione negli elaborati grafici allegati alla concessione demaniale marittima prot. 203/1983 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Siracusa così come modificata dalla Autorizzazione ex art. 24 RCN n. 8/2002 della Capitaneria di Porto di Pozzallo ad oggi integrate nella CDM 464 in data 11/09/2007 rilasciata dal competente assessorato regionale territorio ed ambiente oltre al rinnovo di Concessione demaniale n. 112/2013 n. 4005/rep.
- Sulla base delle cartografie esistenti si rileva attualmente uno sconfinamento dello chalet nella particella catastale n. 990 (demanio fluviale), e quindi si ravvisano gli estremi di cui all'art. 35 del DPR 380/01 in relazione ad interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello stato o di enti pubblici.
- Sulla scorta delle superiori valutazioni, nell'area dove attualmente è ubicato lo chalet di Coco Mario, vi è una pericolosità idraulica, sebbene non definitivamente quantificata, in quanto insistente in area occupata dalla foce del Torrente Cava Mistretta.

#### PRESO ATTO ALTRESI'

delle conclusioni a cui è pervenuta la CdS del 04/04/2019 ed in particolare:

1. Nel prendere atto dell'assenza alla presente CdS, di inviare il presente verbale all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, Segr. Tecnico Operativo c/o Dipartimento Reg.le Acqua e Rifiuti di Palermo per gli eventuali provvedimenti di competenza;

2. Di proporre la modifica del PUDM in fase di adozione preliminare da parte del Consiglio Comunale, imponendo la traslazione della struttura concessa alla ditta Coco Mario attraverso spostamento della stessa di circa cinquanta metri in direzione est, da sottoporre a successiva approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale e successivamente dell'ARTA.
3. Sulla scorta di quanto sopra il Comune di Ragusa si farà carico di richiedere ai sensi dell'art. 5 della NTA del Piano di Assetto Idrogeologico l'inserimento delle aree focali tra quelle indicate come "Siti di Attenzione" conformemente a quanto richiesto dalla nota ARTA Dipartimento dell'Ambiente, prot. N. 7525 del 04/02/2019.
4. Dare atto che l'art. 11 della concessione demaniale marittima n. 112/2013 del 26/03/2013, formalmente accettata dalla ditta Coco Mario, prevede che *"Nelle more della predisposizione e successiva approvazione del PUDM ai sensi dell'art. 4 LR 15/05, il concessionario si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 del C.N., ad adeguare la propria struttura alle eventuali diverse previsioni del piano stesso, nei modi e nei termini in cui sarà approvato dall'ARTA e a non vantare alcun diritto al rinnovo del titolo concessorio ove l'attività e/o struttura che ne formi oggetto non risulti più prevista dal piano o non sia più compatibile con questo"*.
5. Di trasmettere il presente verbale al Dipartimento Ambiente Servizio 3 - Gestione Tecnico Amministrativa Interventi Ambientali della Regione Siciliana.
6. Di dare atto che nelle more dell'approvazione definitiva del PUDM da parte dell'ARTA e/o della eventuale classificazione di rischio idraulico ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana, salvo altre limitazioni derivanti da ulteriori provvedimenti amministrativi, la ditta Chalet di Coco Mario è onerata di tenere chiusa l'attività e l'accesso al fabbricato ogni qualvolta l'avviso regionale di Protezione Civile per il rischio meteo idrogeologico e idraulico emanato dal centro funzionale decentrato multirischio integrato risulta per il rischio idraulico con tipo di rischio MINIMO "LIVELLO DI ALLERTA – GIALLA – ATTENZIONE", reperibile dal sito internet [http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile/pp/archivio\\_idro.asp](http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile/pp/archivio_idro.asp). A tal fine il Comune di Ragusa si impegna ad emettere Ordinanza Sindacale estesa a tutte le aree focali presenti sul territorio.

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;  
DETERMINA

1. Di dare atto della conclusione della Conferenza dei Servizi del 04/04/2019 decisoria ai sensi dell'art. 14-quater della legge 241/90 e ssmii avente ad oggetto: *Verifica dello stato dei luoghi ove ricade lo stabilimento balneare "Lo Chalet di Coco Mario & C. s.a.s." sito a Punta Braccetto, frazione di Ragusa, e alla determinazione della linea di confine tra il demanio fluviale, demanio marittimo e proprietà privata, in considerazione che lo stesso insiste sulla foce di un corso d'acqua pubblico e che le foci dei fiumi sono di per sé aree di intrinseca pericolosità idraulica.*
2. *Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.*

---

Ragusa, 29/05/2019

Dirigente  
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*